



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

SECONDO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via Francavilla 72013 Ceglie Messapica (BR)

Tel.: 0831 382518

Fax: 0831 377121

C.F.: 90042700741 C.M.: BRIC82900D e mail: bric82900d@istruzione.it PEC: bric82900d@pec.istruzione.it

Sito Web: www.secondoistitutocomprensivostataleceglie.it

Prot. 4579/B10 (Circolare n. 26)

Ceglie Messapica li 28 ottobre 2013

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE ED ATA – LL.SS.

AGLI ALUNNI E – LORO TRAMITE - AI GENITORI DEGLI ALUNNI – LL.SS.

ALL'ALBO – SITO WEB DELLA SCUOLA

p.c. = al DSGA – SEDE

p.c. = al Dirigente dell'Ufficio VIII – USR Puglia – via Dalmazia, 1 - BRINDISI

p.c. = al COMUNE DICEGLIE MESSAPICA (Sig. Sindaco ed Uffici dedicati)

OGGETTO: CHIUSURA SCUOLA 1-2 NOVEMBRE 2013.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Visti i Calendari Scolastici nazionale e regionale a.s. 2013/2014;
- visto il D. Lgs. n. 165/2001;
- considerato che si prevede scarso afflusso di utenza nella giornata di sabato 2 novembre 2013;
- sentita la RSU di Istituto;

DECRETA

la chiusura della Scuola (sospensione lezioni e chiusura Uffici Amministrativi) per **venerdì 1° novembre** e **sabato 2 novembre 2013** in occasione della festività nazionale di *Ognissanti* e della vacanza regionale (*Commemorazione dei defunti*).



DIRIGENTE SCOLASTICO

(Pietro FEDERICO)

P.S. = si faccia annotare sul diario personale degli alunni di Scuola Primaria e Secondaria di I grado la suddetta nota da far sottoscrivere ai genitori p.p.v. e c., controllando il giorno seguente le relative firme (N.B. = i genitori di Scuola dell'Infanzia saranno avvisati direttamente dai docenti di Sezione).

oooooo

N.B. = il personale non docente usufruirà di un giorno di ferie (o di recupero) nel giorno di sabato 2 novembre 2013 (sospensione delle lezioni).

Riguardo alle ferie, è opportuno ricordare a tutto il personale docente e non docente il contenuto - stralcio della **Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (Legge di stabilità 2013)** che, all'Art. 1, prescrive:

- **Comma 54.** *Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.*

- **Comma 55.** *All'articolo 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie ".*

- **Comma 56.** *Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.*



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Pietro **FEDERICO**)